

ORIGINALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO

Servizio di Sanita' Animale

Mod. 18 BB

DISTRETTO DI MODICA

NUMERO DI PROT. ~~72914~~ DEL 27 APR. 2011

COMUNE DI SCICLI

ORDINANZA MUNICIPALE N. 110 DEL 2-5-11

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa dalla quale risulta che nell'Allevamento sito in

Contrada Giarrantini , tenere di Scicli, cod. az.011RG155 si sono verificati casi di BRUCELLOSI BOVINA negli animali di cui è proprietario la SS f.lli Spadaro di Salvatore e Francesco e detentore Spadaro Salvatore nato a Modica il 26/09/1976, residente a Scicli in C.da giarrantini sn. ;

Visto l'esito degli accertamenti diagnostici del 14/04/2011 su n.66 animali, di cui n.2 risultati infetti ;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il D.A. n. 6395 del 13/10/05 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica dei bovini facenti parte degli allevamenti infetti

Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Visto il DPR 317/96

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina

Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Visto il Reg. CE 1774 del 3/10/02, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

ORDINA

al Sig. Spadaro Salvatore, generalizzato in premessa, di adempiere e rispettare quanto segue:

1) i bovini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 relativo alla prova del 14/04/2011, nonchè alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;

2) i bovini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale;

3) tutti i bovini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva:

- a. la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;